

COMUNE DI PIUBEGA

Provincia di Mantova

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 14 del 7/08/2023

OGGETTO: parere su sottosezione PIAO 3.3.: PTFP 2023/2025 e dotazione organica.

Il Revisore Unico del Comune di Piubega, vista la comunicazione via e-mail del Comune di Piubega, in data 4.08.2023, con la quale si trasmette la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025” e la documentazione a supporto della stessa ivi incluso, in particolare, il PIAO in forma semplificata;

Visti:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analitica-mente motivate;
- l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l’art. 1, comma 557 o 562 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557 o 562, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

Preso atto che:

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Tenuto conto che:

- con l'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.
- il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.
- ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022)

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81;

Preso atto che

1. con deliberazione n. 48 e n. 49 del 28.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il DUP 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025;
2. il DUP conteneva la sezione relativa alla programmazione del personale per il triennio 2023/2025 e l'impegno a riprodurla integralmente nel PIAO di cui all'articolo 6 del D.L. 80/2021;
3. il Revisore Unico, nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio relativo al Bilancio di Previsione 2023/2025 ha preso atto del contenuto della sezione della programmazione del personale 2023/2025 contenuta nel DUP relativo al medesimo periodo attestando:

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista negli esercizi 2023, 2024 e 2025 tiene conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni nonché dei seguenti elementi:

- ✓ *degli specifici vincoli disposti dalle vigenti norme di legge (art. 33 del cd "Decreto Crescita" convertito in legge, disposizioni incluse nel decreto attuativo pubblicato in GU in data 27/04/2020, emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministri dell'Economia e Finanze e dell'Interno e nel DPCM del 17/3/2020 emanato a seguito di quanto deliberato dalla Conferenza Stato-Enti del 30/01/2020) su assunzioni di personale a tempo indeterminato;*
- ✓ *dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009.*

Relativamente al limite di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale ... evidenzia che la previsione di spesa del personale negli anni 2023, 2024 e 2025 non supera il limite rappresentato dalla spesa di personale media del triennio 2011-2013 pari a 352.278,04 euro.

La programmazione del personale contenuta nel bilancio è coerente con la dotazione organica dell'Ente e, allo stato attuale, non sono previste ulteriori assunzioni nel triennio 2023 – 2025, fatta eccezione per la sostituzione di eventuale personale cessato. La predetta sezione del DUP verrà recepita nell'apposita scheda del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), relativa al piano del fabbisogno del personale, che verrà adottata nei termini di legge. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. L'Ente rispetta, sugli stanziamenti relativi al personale, iscritti nel bilancio di previsione triennale 2023-2025, i limiti previsti in ordine alla capacità assunzionali previsti dal DPCM del 17 marzo 2020 attuativo del D.L. n. 34 /2019 (DL Crescita) trovandosi al di sotto del valore soglia per gli enti da 1000 a 1.999 abitanti.

Rilevato che i Responsabili dei Servizi comunali hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2023/2025 inviata in data 04/08/2023 con le relative tabelle di calcolo e tenuto conto di quanto dichiarato e attestato dal precedente Revisore Unico;

Preso atto che l'Ente:

- ✓ ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ✓ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557/562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella sottosezione del PIAO;

- ✓ rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3;
- ✓ risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Piubega si colloca nella fascia demografica lett. B) (popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1745 (dato al 31/12/2022);
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021/2020/2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta al 22,74%, al di sotto della percentuale minima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella riportata nella proposta deliberativa come Allegato A.

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Piubega ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM);

Rilevato che con il presente atto:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- a) le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- b) il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- c) il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

- d) il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2023/2025;
- e) la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia consentita;

esprime

per quanto di competenza parere favorevole alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto “programmazione delle risorse umane per il triennio 2023-2025”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. CLAUDIO CROCE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.